Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 19

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

SEGUITO DELL'INCHIESTA SUL RICORSO ALLE CONSULENZE ESTERNE NEL SETTORE SANITARIO

21ª seduta: mercoledì 20 maggio 2009

Presidenza del presidente MARINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

Seguito dell'audizione del Procuratore generale della Corte dei conti, dottor Furio Pasqualucci, e del vice Procuratore generale, dottor Antonio Galeota; audizione del consigliere della Corte dei conti, dottoressa Gemma Tramonte

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 10, 11 e *passim*

GALEOTA . . . . . *Pag.* 12
PASQUALUCCI . . . . . 4, 10, 11 e *passim*
TRAMONTE 10, 13

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Intervengono il Procuratore generale della Corte dei conti, dottor Furio Pasqualucci, il vice Procuratore generale, dottor Antonio Galeota, e il consigliere della Corte dei conti, dottoressa Gemma Tramonte.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta del 19 maggio 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Propongo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento della Commissione, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che nella giornata odierna si è verificata una sovrapposizione con i lavori della 12ª Commissione, la quale sta svolgendo congiuntamente con la 2ª Commissione una seduta in sede referente. Me ne dolgo, perché ci siamo impegnati in passato, assieme al Presidente Tomassini, ad evitare simili sovrapposizioni, ma oggi non è stato possibile evitare tale circostanza per l'insistenza del Presidente della 2ª Commissione a non rinviare ad altra data la contemporanea seduta congiunta.

Seguito dell'audizione del Procuratore generale della Corte dei conti, dottor Furio Pasqualucci, e del vice Procuratore generale, dottor Antonio Galeota; audizione del consigliere della Corte dei conti, dottoressa Gemma Tramonte

PRESIDENTE. È in programma oggi il seguito dell'audizione del Procuratore generale della Corte dei conti, dottor Furio Pasqualucci, e del vice Procuratore generale, dottor Antonio Galeota, avviata nella seduta del 6 maggio scorso. È oggi prevista anche l'audizione del consigliere della Corte dei conti, dottoressa Gemma Tramonte.

Saluto e ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione.

Ricordo che nel corso della seduta del 6 maggio scorso il dottor Pasqualucci ha svolto una pregevole relazione, soffermandosi ad illustrare alcune tra le principali sentenze rese dalla Corte dei conti in tema di consulenze esterne nel settore sanitario, nonché evidenziando le più ricorrenti

tipologie di illegittimità riscontrate a livello giurisprudenziale. All'esito della relazione sono state rivolte diverse domande da parte dei Commissari presenti alle quali il procuratore generale ha fornito una prima iniziale risposta. Al fine di permettere un approfondimento delle questioni poste, nonché per consentire ai relatori dell'indagine di formulare dei quesiti ancora più puntuali e tecnici, è stato quindi rinviato il seguito dell'audizione.

Quest'oggi i rappresentanti della Corte dei conti – che ringrazio nuovamente per la loro gentile disponibilità – potranno fornire ulteriori delucidazioni alla Commissione sulla tematica oggetto di inchiesta, a partire dai quesiti elaborati dai commissari relatori, i vice presidenti Astore e Mazzaracchio. Il testo dei quesiti, trasmesso per tempo alla Corte dei conti, è naturalmente a disposizione dei Commissari.

Oggi pertanto i nostri ospiti potranno in particolare rispondere ai quesiti formulati per iscritto dai relatori.

Do anzitutto la parola al procuratore generale, dottor Furio Pasqualucci.

PASQUALUCCI. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve premessa di carattere sistematico che fornisce in parte una risposta agli stessi quesiti per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, vale a dire il controllo e la giurisdizione.

L'attività di controllo che esercitiamo ha delle caratteristiche particolari: non è un controllo preventivo che si riferisce ai singoli atti bloccandone l'efficacia. Questo accade soltanto in alcuni casi limitati per gli atti dello Stato, ma per il resto è un tipo di controllo diverso. Questo controllo non dà luogo a sanzioni, nel senso che non interviene immediatamente per provocare un'inefficacia dell'atto o risultati del genere, ma – come le dirò – ha soltanto la funzione di riferire, o al Parlamento o, nel caso che si tratti di atti compiuti in ambito regionale, ai Consigli regionali e agli stessi organi amministrativi, i vizi, le illegittimità e le inefficienze che sono state rilevate. In tal modo, questi stessi enti, attraverso l'intervento del Consiglio regionale o del Parlamento, o come misura di autotutela, possono emendarsi e conseguire risultati migliori. Aggiungo che questo controllo non è esercitato né su tutti gli enti (che sono moltissimi), né su tutti gli atti, ma per sua natura è saltuario e viene effettuato sulla base di programmi annuali disposti da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, tenendo in particolare considerazione le indicazioni del Parlamento. Se il Parlamento chiede che vengano condotti accertamenti specifici, questi naturalmente acquistano carattere di priorità nell'ambito del programma.

Un'ulteriore caratteristica di questo controllo è che non riferisce alla giurisdizione. A monte vi è tutto un approfondimento che è stato svolto sia dalla Corte costituzionale, sia dal legislatore, per fare in modo che il controllo avesse una funzione eminentemente collaborativa: infatti, si è ritenuto che, se il controllo avesse avuto le caratteristiche di un braccio armato, al pari di quello della giurisdizione, naturalmente avrebbe perso il suo carattere di supporto e avrebbe assunto una funzione diversa.

Quindi, il controllo riferisce al Parlamento, ai Consigli regionali e alle amministrazioni vigilanti sull'ente. Dico questo perché, quando si domanda quale applicazione e che utilità abbiano avuto le varie comunicazioni del Governo, in particolare quelle del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, la risposta è che si tratta di un'utilità limitata, poiché il controllo oltre che al Parlamento per sua natura riferisce all'amministrazione e si viene a creare un circolo vizioso: l'amministrazione riferisce al controllo e il controllo riferisce all'amministrazione, con il risultato che le conseguenze, in effetti, non vengono evidenziate.

Questi dati hanno molta importanza, ai fini del controllo sulla gestione, per poter fare un discorso generale sull'andamento di un determinato fenomeno socio-economico, ma per loro natura non innescano una procedura immediatamente correttiva o che abbia carattere sanzionatorio, nel senso di bloccare immediatamente l'efficacia del provvedimento. Questa è l'attività di controllo che è attualmente affidata alla Corte dei conti.

Per quanto riguarda la giurisdizione della Corte dei conti, questa naturalmente ha un impatto diverso, dal momento che è una forma di attività che comporta il risarcimento del danno da parte di chi abbia commesso un illecito di tipo amministrativo. Naturalmente questa è una misura molto forte e quando viene applicata è particolarmente sentita dai destinatari. Tuttavia, è chiaro che la giurisdizione non può avere l'ambito o l'ampiezza di azione che spetta invece al controllo; la giurisdizione ha una serie di limiti funzionali – come ha precisato la Corte costituzionale in una serie di sentenze (principalmente la n. 104 del 1989, ma anche nella n. 100 del 1995 e nella n. 237 del 2005) – ed è un'attività diversa dal controllo. Di conseguenza non è ammissibile che la giurisdizione si esplichi nelle forme del controllo. In parole povere, l'amministrazione può rivolgersi a un Ministero e domandare che le siano inviati i dati relativi a tutte le consulenze che hanno disposto, per valutare, ad esempio, se alcune tra queste non siano conformi alla legge. La giurisdizione deve muoversi sulla base di una notizia specifica di danno che può arrivare da denuncia, da segnalazioni dei sindacati, ma anche da segnalazioni della stampa, ma non può svolgere questa azione a tappeto, perché altrimenti – come ho ricordato più volte – verrebbe a svolgere una funzione diversa da quella che le viene affidata.

Infatti, le nostre sezioni riunite, con la delibera n. 6 del 2005, hanno precisato che i dati relativi alle consulenze che vengono forniti da tutti gli enti che possono fruire di consulenze, devono essere affidati alle varie sezioni che esercitano il controllo sullo Stato e sugli enti locali, ma non alla giurisdizione, proprio perché vanno tenute separate le due funzioni. Questo è un limite di carattere funzionale.

C'è poi un limite di carattere operativo, perché chiaramente, ogni volta che si va ad accertare un illecito amministrativo, ciò comporta tutta una serie di attività, precisazioni e procedure. Va emesso un avviso che è una sorta di avviso di garanzia e che si chiama «invito a dedurre»: bisogna indicare un termine alla parte entro il quale possa far valere le sue idee, dopo di che si arriva alla citazione e al giudizio vero e proprio che si ar-

ticola su due gradi. Ogni singola fattispecie richiede una serie di tempi particolari e ciò comporta anche una limitazione dal punto di vista numerico degli interventi che competono al giudice.

Mi piace fornirvi dei valori numerici perché ci si renda conto dell'attività del giudice contabile. Di recente, da uno studio dell'Alto commissario anticorruzione, è emerso che il giudice penale, nei dieci anni che erano stati esaminati, dal 1998 al 2008, aveva emesso 18.000 sentenze di condanna in materia di reati contro la Pubblica amministrazione.

Nello stesso periodo, le sentenze di primo grado emesse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di illecito amministrativo sono state 17.500, una cifra che indica la buona opera di complementarietà svolta rispetto all'attività del giudice penale, soprattutto se si considera che i magistrati contabili che svolgono tale funzione sono circa 200, mentre i magistrati penali oscillano tra i 3.500 e i 4.000. Il nostro giudizio, per una serie di caratteristiche, riesce quindi ad essere più rapido di quello penale e, sotto questo profilo, anche più incisivo, anche se deve scontare pur sempre una serie di limiti dal punto di vista operativo.

Ho svolto tale premessa sia per evidenziare quali sono le forme di controllo esercitate sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, sia per indicare le nostre possibilità. Nei quesiti formulati per iscritto dai senatori – a cui risponderò in modo più approfondito in seguito – si chiede in particolare se si può prevedere una maggiore efficacia di tali comunicazioni e dell'attività di pubblicazione dei dati cui sono sottoposti gli organi amministrativi. Come avevo accennato nel nostro incontro precedente, penso che una forma per rendere più efficace la comunicazione dei dati sia di coinvolgere la parte della Corte dei conti che svolge una funzione giurisdizionale (come avevo precisato, funzione di controllo e funzione giurisdizionale sono ambiti nettamente separati). Sarebbe opportuno prevedere per legge che le procure della Corte dei conti possano, nel campo delle consulenze, avvalersi dei dati pubblicati sui siti *web* delle singole amministrazioni. Una simile previsione ci consentirebbe di svolgere un'attività ad ampio raggio che, invece, non è possibile compiere, come confermato in numerose sentenze della Corte costituzionale e dalle leggi vigenti. Ad esempio, la cosiddetta legge La Loggia, che ha previsto il controllo sulle Regioni da parte delle nostre sezioni, prevede che esse debbano riferire esclusivamente ai Consigli regionali e non anche alle Procure.

Vorrei inoltre far presente un importante elemento dal punto di vista operativo. Il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) agisce non tanto sulla competenza quanto sulla cassa, ed attribuisce un particolare numero di codice a tutte le operazioni di pagamento che vengono compiute nel corso delle singole giornate; si tratta quindi di un sistema che ha un'immediata operatività. Nel caso in cui anche alle consulenze venisse attribuito un codice specifico, sarebbe possibile avere a disposizione, giorno per giorno, l'entità delle spese effettuate in materia di consulenze o di incarichi in genere. Sarebbe quindi necessario che il SIOPE dotasse di un codice specifico questo tipo di pagamenti. Come

ho accennato, il criterio è quello della cassa e non della competenza quindi il tipo di indagine svolta è un po' diversa (perché nel 2009 si possono pagare degli incarichi svolti, ad esempio, nel 2008 e viceversa), ma penso che ciò potrebbe essere molto utile per avere un'idea dell'entità della spesa.

Ciò premesso, vorrei però precisare che proprio dai dati del SIOPE risulta che la spesa sanitaria del 2008 ha raggiunto un importo di circa 148 miliardi e che le consulenze ammontano a 790 milioni, pari a circa lo 0,50 per cento della spesa sanitaria. Pertanto, se il fenomeno delle consulenze costituisce, nel modo in cui vengono utilizzate, una manifestazione di malcostume e di cattiva gestione delle pubbliche risorse, non costituiscono il punto centrale dei problemi della spesa sanitaria. Ad ogni modo, per avere dei dati di cassa precisi sulle consulenze, basta fare una richiesta specifica al suddetto sistema informativo. La sezione delle autonomie della Corte dei conti elabora ogni anno delle linee guida che vengono distribuite a tutti gli enti sanitari, in cui si indica, ad esempio, quali devono essere le attività da svolgere. Nel caso la Commissione rivolga un'apposita richiesta, si potrebbe inserire nelle linee guida di quest'anno l'indicazione di uno specifico numero di codice per individuare la spesa delle consulenze da parte di tutti gli enti sanitari.

Per quanto riguarda l'attività svolta in materia, la collega Tramonte è stata relatrice di una relazione depositata nel luglio scorso, relativa alla spesa sanitaria 2005-2006. Da tale relazione risulta che i limiti di spesa posti dalle varie leggi finanziarie sono stati osservati e sono stati fissati princìpi di controllo che stabiliscono che gli uffici di bilancio debbano riferire trimestralmente sulla spesa relativa a tale settore.

Vi è poi un suggerimento con una finalità analoga a quella cui ho accennato in precedenza a proposito del SIOPE: si suggerisce infatti di inserire le spese per consulenze e incarichi in appositi capitoli, in modo che siano immediatamente evidenziabili anche sotto il profilo della competenza. Inoltre, abbiamo una serie di pronunzie emesse dalle sezioni regionali, che hanno evidenziato una serie di tipologie particolari di osservazioni.

Il primo quesito scritto che ci è stato posto è il seguente: le ultime manovre di finanza pubblica, a partire dalla legge finanziaria 2005, hanno introdotto dei limiti di tipo anche quantitativo al ricorso alle consulenze esterne. Quali sono le valutazioni sull'applicazione di tale normativa, anche alla luce dei dati contenuti nella relazione sulle consulenze e collaborazioni esterne nel settore del Servizio sanitario nazionale, recentemente prodotta dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione? Quali forme di controllo sono previste dalla normativa vigente per assicurare il rispetto di tali limitazioni quantitative?

Come ho precisato, il referto che ci viene dato dagli organi amministrativi ha una funzione indubbiamente importante per quanto riguarda la valutazione complessiva del fenomeno. Per quanto riguarda, invece, le conseguenze che ne scaturiscono, esse sono ridotte. Sostanzialmente, chi esercita il controllo riferisce al Parlamento e all'amministrazione; vi è

quindi un passaggio di dati dall'amministrazione agli organi di controllo e successivamente tali organi riferiscono all'amministrazione, quindi l'incidenza dal punto di vista operativo non è molto elevata. Ripeto, i controlli sulla spesa vengono sollecitati attraverso la relazione trimestrale da parte degli uffici di bilancio. Ad ogni modo, il suggerimento è quello di prevedere appositi capitoli per le consulenze.

Il secondo quesito posto è il seguente: la legge finanziaria 2005 ha altresì introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere l'atto di affidamento di incarichi e consulenze esterne alla Corte dei conti. Quali sono le valutazioni sull'applicazione di tale norma? Ne è scaturito un potenziamento della capacità inquirente della Corte dei conti? Si tratta di un'impostazione da mantenere e eventualmente perfezionare con appositi interventi legislativi?

Con ciò penso di richiamarmi a quanto detto prima: si può potenziare, nel caso lo si richieda espressamente, l'utilizzabilità di questi dati o di varie forme di pubblicità anche da parte delle Procure per indagare sul fenomeno ai fini dell'instaurazione dei giudizi di responsabilità.

La terza domanda che è stata posta alla Corte dei conti è la seguente: nel corso delle audizioni sinora svolte è emersa la tendenza a riconnettere l'incremento delle consulenze esterne al blocco del *turn over* nel pubblico impiego. Si tratta di una valutazione condivisibile? La carenza di organico eventualmente dovuta al blocco è considerata dalla giurisprudenza della Corte dei conti un valido motivo per il ricorso a incarichi esterni?

In risposta possiamo affermare che indubbiamente sono stati rilevati dei casi nei quali si è cercato di provvedere, attraverso il ricorso a forme di collaborazione, più che al blocco del *turn over*, a carenze di personale. Questi fenomeni sono stati poi stigmatizzati da diverse pronunce delle sezioni regionali di controllo. Ho ricordato la volta scorsa, con riferimento ad alcune sentenze, che la giurisdizione ha tuttavia ritenuto di non condannare chi aveva fatto ricorso a queste forme di collaborazione. In taluni casi specifici, in cui si è ravvisata un'assoluta necessità delle consulenze, la giurisdizione ha ritenuto di non condannare per difetto di colpa grave.

Nella domanda n. 4 si chiede quanto segue: la banca dati istituita presso il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, nella quale confluiscono le comunicazioni dovute dalle pubbliche amministrazioni in tema di consulenze esterne, può essere utilizzata dalla Corte dei conti per attingere in via diretta notizie di danno erariale?

La risposta l'ho già anticipata ed è negativa.

E vengo al quesito successivo: sarebbe utile prevedere una più stretta sinergia tra il suddetto Ministero e la Corte dei conti, onde potenziare la capacità di quest'ultima di aggredire le varie forme di illegittimità nel conferimento degli incarichi stessi?

Anche a tale quesito ho già fornito una risposta: sarebbe utile consentire l'utilizzazione di questi dati al fine di aprire indagini sotto il profilo giurisdizionale.

Segue un'altra domanda: la legge (articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede anche che il Ministero per la Pubblica

amministrazione e l'innovazione invii periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione dovuta in tema di consulenze esterne. Qual è la valutazione circa l'applicazione di tale norma? Si tratta di un'impostazione da mantenere e eventualmente perfezionare con appositi interventi legislativi? Quali iniziative, in base alla normativa vigente, la Corte può assumere a seguito dell'informativa ministeriale?

A questo proposito, non posso fare altro che rinviare a quanto ho detto prima, sia per quanto riguarda gli effetti della comunicazione di tali omissioni, sia sulle modalità per potenziare gli effetti stessi.

Passo al quesito n. 6: qual è la valutazione sul grado di utilità delle forme di pubblicità, anche telematica, prevista dalla normativa vigente in tema di incarichi esterni nell'ottica del contrasto alle varie forme di illegittimità riscontrabili in materia?

Tutte le forme di pubblicità sono indubbiamente positive, se non altro perché innescano la possibilità di controllo anche da parte dell'opinione pubblica. Permettere che si sappia è sempre una cosa buona. È chiaro che, se la valutazione viene fatta dalla stampa senza un particolare approfondimento, ciò può comportare anche un certo sviamento nelle conclusioni, perché la valutazione dovrebbe essere compiuta dietro uno studio ponderato. Al contrario, molto spesso la stampa si sofferma a contare il numero degli incarichi che sono conferiti ad una persona, ma senza approfondire poi quali siano l'oggetto e, soprattutto, i compensi, che rappresentano forse l'elemento più importante. Infatti, sotto la voce consulenza e incarichi, possono essere annoverate sia un'attività di poche ore, sia attività di studio particolarmente complesse. Andrebbe certamente operato un discernimento. In ogni caso, ogni forma di pubblicità è di per sé sempre positiva.

L'ultimo dei quesiti che è stato posto alla Corte dei conti è il seguente: i dati forniti dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nell'ambito della summenzionata relazione evidenziano un crescente ricorso alle consulenze esterne anche da parte delle Regioni in condizioni di disavanzo per la spesa sanitaria. Tale situazione è compatibile con la normativa vigente? È immaginabile un intervento legislativo teso a precludere o a limitare il ricorso alle consulenze esterne per le Regioni che versano nelle citate condizioni?

La mia risposta è negativa perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 417 del 2005, ha stabilito un fermo alla possibilità di intervento del legislatore ordinario. Ricorderete che la legge finanziaria aveva previsto una riduzione della spesa delle consulenze anche a carico degli enti autonomi. Ne è conseguito un conflitto di attribuzione e la Corte costituzionale ha sancito che la legge ordinaria, nel quadro dei principi tesi a mantenere la stabilità dei conti pubblici, può anche fissare un limite esterno alle spese degli enti autonomi, ma non può, all'interno di questo limite, specificare in quale campo debba essere ridotta la spesa, perché con ciò si andrebbe ad incidere sulla sovranità degli enti locali, che è oggi sancita direttamente dalla Costituzione. Quindi, una legge non può

prevedere che si riducano le spese per consulenze presso le Regioni, tant'è vero che i limiti che sono stati progressivamente imposti dalle leggi finanziarie (prima la riduzione del 50 per cento, poi di un ulteriore 10 per cento) si possono applicare soltanto allo Stato e non anche alle Regioni, alle Province, ai Comuni e agli enti sanitari che dalle Regioni dipendono.

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore generale Pasqualucci per le dettagliate risposte fornite alle domande poste alla Corte dei conti e per la documentazione che ha depositato presso la nostra Commissione, che è di grande utilità per il lavoro che svolgerà il gruppo d'inchiesta coordinato dai relatori, senatori Mazzaracchio e Astore. Nel documento sono indicate singolarmente tutte le consulenze che sono state effettivamente erogate.

PASQUALUCCI. La qui presente dottoressa Tramonte, consigliere della Corte dei conti, ci ha fornito anche i dati del 2007 e del 2008.

TRAMONTE. Si tratta dei dati del Ministero della salute.

PASQUALUCCI. Esattamente. Possiamo consegnarli agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Sarebbe molto utile acquisirli. È chiaro che c'è molto lavoro da fare. Sono state spese cifre veramente consistenti in consulenze, studi e ricerche. Alcune di queste consulenze sembrano anche sovrapporsi a compiti che istituzionalmente sono affidati ai Ministeri e per i quali vi sono già uffici preposti. Ciò è piuttosto bizzarro in alcune circostanze.

Se non vi sono ulteriori domande di chiarimento, invito la dottoressa Tramonte ad integrare – se lo reputa opportuno – alcuni aspetti inerenti al documento depositato, anche sulla base dei dati in suo possesso relativi agli ultimi anni 2007 e 2008.

TRAMONTE. Per quanto riguarda gli anni 2007 e 2008 è attualmente in corso l'esame dei provvedimenti. Non dispongo di dati definitivi, perché l'Ufficio li sta esaminando in questi giorni ma, se la Commissione lo ritiene utile, posso far pervenire dei prospetti da cui si evince la somma complessiva della spesa sostenuta per questi incarichi.

Per quanto riguarda gli impegni assunti, quelli più consistenti si sono registrati nel 2005. Nel 2006 le somme erano già notevolmente ridotte rispetto all'anno precedente, mentre negli anni 2007-2008 hanno subito un'ulteriore diminuzione, non soltanto a causa delle riduzioni apportate dalle leggi finanziarie successive, ma proprio perché si è ristretto il numero delle consulenze ed il fenomeno non è più così esteso come nel 2005.

Per quanto riguarda le osservazioni ricavate dall'analisi di questi dati, oltre ad aver verificato, specialmente in questi due anni, che buona parte degli incarichi venivano affidati anche dichiaratamente per vuoti di orga-

nico, abbiamo notato che le consulenze e gli studi, soprattutto per alcuni settori dell'amministrazione pubblica, avevano carattere ripetitivo e di molti sinceramente non si è poi riscontrata l'utilità. La motivazione è sempre stata abbastanza generica e si richiamava a requisiti di alta professionalità non sempre riscontrati.

Peraltro le amministrazioni non hanno dato conto delle verifiche svolte al proprio interno. La motivazione era molto generica, come abbiamo posto in evidenza soprattutto nelle considerazioni conclusive della Deliberazione approvata (Del. 22/2008/G).

I limiti di spesa sono sempre stati certificati dagli uffici di bilancio, così come prescritto nella delibera n. 6 del 2005 delle sezioni riunite, e vengono tutti rigidamente rispettati.

PRESIDENTE. Dottoressa Tramonte, desidero ringraziarla per il suo intervento e spero che lei e il procuratore Pasqualucci mi perdonerete se le mie domande potranno sembrare un po' ingenue, considerato che la mia non è una formazione di natura giuridica.

Quanto ai dati che avete fornito, c'è un caso che mi ha colpito: si tratta di un *ex* direttore generale del Ministero della salute che ha ricevuto una somma cospicua (50.000 euro) per fare uno studio proprio sulla materia di cui si occupava poco prima di andare in pensione, ossia il riordino del Servizio sanitario nazionale; ciò mi sembra piuttosto singolare. Se ho ben capito, la funzione di controllo è separata da quella giurisdizionale; pertanto, se non interviene una denuncia su ciò che costituisce oggetto dei vostri controlli, di fatto non può aversi un procedimento in giudizio.

PASQUALUCCI. Sotto il profilo sanzionatorio non accade nulla. Tuttavia, tali dati vengono portati a conoscenza del Parlamento, in modo che possa fare le sue valutazioni: è proprio questo lo scopo dell'attività di controllo. Diverso è il caso in cui alle Procure viene rivolta una segnalazione specifica, purché non provenga da chi nella Corte dei conti svolge una funzione di controllo; può sembrare strano il fatto che non si possano utilizzare i dati a disposizione, ma abbiamo una ricca giurisprudenza della Corte costituzionale che conferma tale linea.

Inoltre, a livello parlamentare ci sono state persino delle doglianze verso quella che è stata considerata probabilmente come un'eccessiva pressione da parte delle nostre Procure. Ho qui un atto dell'onorevole Bernardo che si rivolge al Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui premessa vorrei citare testualmente: «Premesso che risulta essere prassi di talune procure regionali svolgere indagini volte ad appurare supposti profili di danno erariale aventi ad oggetto anche periodi risalenti nel tempo e con la conseguenza di far rimanere aperti pressoché indefinitamente taluni procedimenti a dispetto delle più elementari esigenze di certezza dei tempi, speditezza (...)». Tale atto di sindacato parlamentare, che criticava l'eccessivo protagonismo ed attivismo da parte della Procura, mi è stato inviato e ad esso ho risposto facendo presente che la Corte si era attivata sulla base

di denunce specifiche, senza pertanto realizzare alcuna esorbitanza rispetto ai nostri compiti.

Ripeto, può sembrare un po' strano mantenere isolati i due comparti, di controllo e giurisdizionale, ma dobbiamo rispettare precise norme di legge e di interpretazione al massimo livello, come quelle della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Credo che tale punto sia molto chiaro. A differenza di altre situazioni, il fatto che ci sia un dato pubblico non rappresenta necessariamente quella che si potrebbe definire una *notitia criminis.*

PASQUALUCCI. È altresì da considerare, signor Presidente, che il dato che lei ha evidenziato concerne un soggetto che lei conosce, che ha avuto un determinato compenso per compiere un incarico, ma per noi è un dato neutrale poiché non fa pensare a un possibile danno pubblico. Se invece si aggiungesse che tale soggetto ha lavorato per 15 anni e fino a poco tempo prima di andare in pensione su una materia per cui poi riceverà un incarico e un compenso, allora la situazione si presenterebbe diversamente.

PRESIDENTE. Da questo punto di vista, sarà molto importante il lavoro che svolgeranno i relatori Astore e Mazzaracchio, perché potranno evidenziare le eventuali situazioni anomale e formulare delle raccomandazioni perché queste non si ripetano.

PASQUALUCCI. Proprio per questo ho insistito sul fatto che, se la legge ci desse la possibilità di avvalerci di tali dati per un approfondimento sui singoli casi, la nostra attività verrebbe agevolata. Recentemente, un collega della Procura della Regione Lazio, esaminate le varie consulenze attribuite, ha chiesto il permesso di agire, ma questo gli è stato negato per via della separazione, già evidenziata, tra funzione di controllo e giurisdizionale.

GALEOTA. Vorrei sottolineare un ulteriore paradosso legislativo. La normativa attuale prevede che la mancata trasmissione di documentazioni, elenchi e quant'altro abbia una conseguenza dal punto di vista disciplinare e del danno erariale. Tuttavia, per le argomentazioni che il procuratore generale Pasqualucci ha puntualmente evidenziato, ciò rimane un *flatus vocis*, perché gli organi preposti e le Procure regionali, per le ragioni già illustrate, non possono agire. L'intero circuito rimane limitato all'amministrazione e alla sezione regionale di controllo, quindi la norma successiva, quella sanzionatoria, non può essere attivata da parte delle Procure regionali.

PASQUALUCCI. Può essere attivata se avviene *aliunde*.

GALEOTA. Ad esempio, da parte dei collegi sindacali.

PASQUALUCCI. Infatti nelle linee guida della sezione delle autonomie della Corte dei conti viene evidenziata l'esigenza che la denuncia venga effettuata direttamente dagli organi di revisione interna; tuttavia, finora non mi risulta che ne siano arrivate molte.

PRESIDENTE. Prima di concludere il nostro incontro, vorrei evidenziare che nei documenti forniti dalla dottoressa Tramonte sono indicati per il 2007-2008 anche i nomi degli affidatari delle consulenze, mentre in quelli del 2006 vi è un codice numerico. Sarebbe possibile avere la decodificazione di tali codici?

TRAMONTE. Certamente.

PRESIDENTE. Al termine della nostra indagine potremmo anche concludere a favore di una modificazione della legislazione attuale, ossia proponendo l'introduzione di un articolo in cui si preveda che nel momento in cui i magistrati contabili, nel loro compito di sorveglianza, dovessero constatare alcune anomalie, possano provvedere d'ufficio ad un eventuale approfondimento con un'indagine.

PASQUALUCCI. Oppure potrebbero darne comunicazione alla Procura.

PRESIDENTE. Purché si vada oltre l'attività di tipo esclusivamente documentale, che costituisce già un lavoro di grande importanza, ma che non raggiunge il risultato di evitare un utilizzo anomalo del denaro pubblico.

Ad ogni modo i documenti che i magistrati contabili ci hanno consegnato sono molto chiari ed eclatanti.

In conclusione, vorrei ringraziare ancora i nostri ospiti per la preziosa collaborazione fornita, nonché i vice presidenti Astore e Mazzaracchio per avere sollecitato un'inchiesta in questo settore.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito dell'inchiesta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,45.

€ 1,00